II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità

(81/1061/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, in particolare gli articoli 64 e 65 dello statuto e gli articoli 20, 63 e 64 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con decisione del Consiglio del 23 giugno 1981,

considerando che, per mantenere delle relazioni armoniose tra le istituzioni europee ed i loro funzionari e altri agenti, è opportuno precisare le modalità secondo le quali il Consiglio applica, su proposta della Commissione, l'articolo 65 dello statuto;

considerando che, per tener conto del principio del parallelismo, è opportuno adeguare le retribuzioni sulla base, da un lato, dei risultati espressi dall'indice comune e, dall'altro, degli indicatori specifici che riflettono l'evoluzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici nazionali;

considerando che è opportuno precisare altresì la procedura secondo la quale il Consiglio tiene conto della variazione sensibile del costo della vita onde adeguare i coefficienti correttori conformemente all'articolo 65, paragrafo 2;

considerando che, nel caso in cui per il periodo di riferimento si preveda un'evoluzione negativa del potere d'acquisto, è opportuno defalcare un importo appropriato dagli adeguamenti intermedi di cui sopra;

considerando che le particolari difficoltà dell'attuale situazione economica e sociale rendono opportuna l'istituzione di un prelievo eccezionale da applicare alle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dal servizio in concomitanza con l'adeguamento delle retribuzioni quale risulta dal presente metodo, restando inteso che, in caso di grave deterioramento della situazione economica e sociale, la Commissione presenterà proposte appropriate sulle quali il Consiglio si pronuncerà,

DECIDE:

Articolo 1

Il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, adottato il 26 giugno 1976, è sostituito dal testo qui allegato.

Tale metodo si applica dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1991 ed assume come periodo di riferimento, alla data del 1° luglio 1981, il periodo che s'inizia il 1° luglio 1980.

Articolo 2

La presente decisione avrà effetto dal 15 dicembre 1981.

Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

Per il Consiglio
Il Presidente
D. HOWELL

ALLEGATO

I. PRINCIPIO DI BASE

L'adeguamento delle retribuzioni, fondato sull'articolo 65 dello statuto, si inserisce nel quadro di una politica intesa a garantire un'evoluzione delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità parallela a quella rilevata in media negli Stati membri per le retribuzioni delle varie categorie di funzionari pubblici nazionali.

Per l'esame annuo del livello delle retribuzioni sono presi in considerazione per un periodo di dieci anni i fattori seguenti:

— gli indici comuni del costo della vita,

— l'indicatore specifico (l'evoluzione del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali),

— la situazione economica e sociale valutata alla luce di dati obiettivi forniti dalla Commissione,

— le necessità delle assunzioni;

sono parimenti fornite le statistiche necessarie agli adeguamenti intermedi (articolo 65, paragrafo 2).

II. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Esame annuo del livello delle retribuzioni

(articolo 65, paragrafo 1, dello statuto)

La Commissione presenta nel settembre di ogni anno una relazione sui seguenti elementi d'informazione:

1.1. *Evoluzione del costo della vita*

L'Istituto statistico delle Comunità europee, d'intesa con i servizi nazionali di statistica degli Stati membri, stabilisce gli indici comuni che consentono di misurare l'evoluzione dell'aumento dei prezzi per i funzionari europei nelle diverse sedi di servizio e permettono così di aggiornare i coefficienti correttori geografici dell'articolo 64 dello statuto.

Ogni cinque anni, l'Istituto statistico delle Comunità europee, d'intesa con i servizi statistici degli Stati membri, verifica se i rapporti tra coefficienti correttori riflettono in modo adeguato le equivalenze di potere d'acquisto tra le retribuzioni versate al personale in servizio nelle capitali degli Stati membri.

L'Istituto statistico procede a questa verifica per le altre sedi di servizio quando elementi obiettivi indicano l'esistenza di un rischio di distorsioni rilevanti rispetto ai dati rilevati nella capitale del paese interessato.

1.2. *Evoluzione del reddito reale dei funzionari nazionali – Indicatori specifici*

L'obiettivo perseguito è quello di misurare in percentuale l'evoluzione in senso ascendente o discendente del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali.

A tal fine:

a) L'Istituto statistico delle Comunità europee stabilisce, sulla base di informazioni fornite dai servizi nazionali, indicatori specifici dell'evoluzione delle retribuzioni reali dei funzionari delle amministrazioni centrali durante il periodo trascorso. Il periodo di riferimento è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell'anno nel quale viene effettuato l'esame.

I vari indicatori specifici sono stabiliti in duplice forma:

— un indicatore per ciascuna delle quattro categorie A, B, C e D;

— un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari pubblici nazionali di queste quattro categorie.

Ciascuno di questi indicatori è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tien conto delle trattenute obbligatorie e degli elementi fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori per l'insieme degli Stati membri, i risultati per paese sono ponderati in funzione della massa salariale delle amministrazioni centrali (1).

I servizi nazionali forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee, a richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie.

(1) Ultime statistiche pubblicate nei conti nazionali.

b) Se, previa nuova consultazione dei servizi nazionali interessati, l'Istituto statistico delle Comunità europee constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire degli indicatori che misurino correttamente dal punto di vista statistico l'evoluzione dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro, esso ne fa rapporto alla Commissione fornendole elementi che le consentano di formulare la sua proposta.

c) L'Istituto statistico delle Comunità europee valuta inoltre, sul piano statistico, lo scarto tra i tassi al lordo e al netto degli indicatori specifici.

d) Oltre agli indicatori specifici, l'Istituto statistico presenta a titolo di indicatori di controllo i dati relativi alla massa salariale in termini reali pro capite nell'insieme delle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali.

L'Istituto statistico correda la sua relazione sugli indicatori specifici con spiegazioni circa le divergenze tra i medesimi e l'evoluzione degli indicatori di controllo di cui sopra.

1.3. Per determinare le modalità dell'attuazione del metodo e ridurre per quanto possibile i rischi di contestazione circa i dati relativi all'esercizio in corso, l'Istituto statistico delle Comunità europee convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali di statistica.

In tale occasione:

— si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti:

  — gli indici del costo della vita (indici comuni),

  — gli indici specifici e in particolare i problemi posti dalla elaborazione di detti indicatori al netto.

Sono inoltre comunicati al gruppo di lavoro:

— i dati relativi all'evoluzione della durata del lavoro nelle amministrazioni centrali;

— gli elementi necessari per stabilire, per quanto possibile, una previsione dell'evoluzione del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari delle amministrazioni centrali nazionali per il periodo di riferimento.

2. **Situazione economica e sociale**

Durante il primo periodo di cinque anni la situazione economica e sociale, valutata alla luce di dati obiettivi forniti a questo proposito dalla Commissione, viene presa in considerazione mediante la costituzione di un prelievo le cui modalità sono fissate da nuove disposizioni dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti.

3. **Necessità di assunzione**

(articolo 65, paragrafo 1, dello statuto)

Se lo richiederanno le necessità di assunzione, la Commissione sottoporrà al Consiglio proposte adeguate.

4. **Modalità dell'adeguamento delle retribuzioni**

a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide annualmente, entro la fine dell'anno, l'adeguamento delle retribuzioni sulla base dei criteri di cui sopra.

b) Il Consiglio stabilisce l'adeguamento delle retribuzioni in termini netti. Tale adeguamento può essere espresso in percentuale uguale per tutti oppure in maniera non proporzionale.

L'adeguamento può essere quindi espresso:

— in una o più percentuali,

— e/o in valore assoluto.

c) Il tasso netto di adeguamento delle retribuzioni così fissato e il coefficiente correttore in vigore per i funzionari in servizio in Belgio e Lussemburgo vengono incorporati, secondo il metodo illustrato in appresso, nelle tabelle degli stipendi base figuranti all'articolo 66 dello statuto e agli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti:

— all'importo della retribuzione netta a coefficiente correttore 100, per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ognuno dei gruppi degli altri agenti, si aggiungono il coefficiente correttore di cui sopra e il tasso netto di adeguamento delle retribuzioni di cui alla lettera b), espresso in percentuale e/o in valore assoluto;

— la nuova tabella degli stipendi base in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, previa detrazione dell'imposta operata tenendo

conto delle disposizioni della lettera d) e delle trattenute obbligatorie, dà l'importo netto modificato secondo quanto sopra indicato;

— per questa conversione degli importi netti in importi lordi si tiene conto della situazione del funzionario non coniugato che non beneficia delle varie indennità;

— il coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo viene riportato a 100; i coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono adattati tenendo conto del rapporto tra gli indici di variazione del costo della vita in tali sedi e l'indice di variazione del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo.

d) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, relativo all'imposta a profitto delle Comunità, alle retribuzioni liquidate sulla base della tabella degli stipendi base fissata in conformità del primo trattino, gli importi di cui all'articolo 4 di detto regolamento vengono moltiplicati per un fattore composto:

— dal coefficiente correttore applicabile prima dell'incorporazione alle retribuzioni dei funzionari in servizio in Belgio o nel Lussemburgo;

— dal tasso netto di adeguamento delle retribuzioni di cui alla lettera c);

— e/o, quando l'adeguamento sia espresso in valore assoluto, dalla percentuale media equivalente.

In occasione di ogni adeguamento della tabella degli stipendi base, il nuovo fattore moltiplicatore è costituito dal risultato della moltiplicazione dell'ultimo fattore per gli elementi relativi al periodo considerato.

e) La decisione del Consiglio ha effetto dal 1° luglio dell'anno che comprende la fine del periodo di riferimento utilizzato per l'esame del livello delle retribuzioni dei funzionari.

5. **Clausola d'eccezione**

Qualora si verifichi un grave deterioramento della situazione economica e sociale, la Commissione presenterà, sulla base di dati obiettivi, delle proposte adeguate in merito alle quali il Consiglio delibererà.

6. **Adeguamenti intermedi delle retribuzioni**

(articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

Gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2, che hanno lo scopo di garantire per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari europei indipendentemente dalla sede di servizio, vengono decisi in caso di variazione sensibile del costo della vita se viene raggiunta una determinata soglia di sensibilità e tenendo conto della prevedibile evoluzione del potere d'acquisto delle retribuzioni del pubblico impiego nel periodo di riferimento annuale in corso.

La previsione dell'evoluzione del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita dall'Istituto statistico nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione di cui alla sezione II, punto 1.3.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene defalcata dall'aggiustamento semestrale da concedere. Il calcolo finale viene effettuato in occasione dell'esame annuale.

La soglia di sensibilità è fissata al 55 % del tasso medio dell'evoluzione del costo della vita della Comunità [1] accertato sui sei mesi che seguono la data d'effetto dell'ultimo adeguamento delle retribuzioni. Tuttavia, per evitare una soglia troppo bassa o troppo elevata e quindi inammissibile, si prescrive un minimo del 2,75 % e un massimo del 5 %.

Per l'applicazione della soglia così determinata si adotta la seguente procedura:

— la proposta della Commissione per l'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, avente come periodo di riferimento il secondo semestre dell'anno civile precedente, è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda quindicina del mese di aprile;

— se la soglia sopra definita viene raggiunta o superata per il Belgio, i coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio sono adattati al 1° gennaio dell'anno in corso in base al tasso d'inflazione constatato in ciascuna di esse, fatta salva un'eventuale detrazione, in misura proporzionale per tutti i coefficienti correttori, a seguito della previsione di un tasso d'evoluzione negativo del potere d'acquisto.

[1] Quale è pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee (vedi aggiornamento mensile dei prezzi al consumo – Statistiche generali e conti nazionali, ISCE).

Per i paesi a forte inflazione, la data d'effetto è anticipata in modo da ottenere una perdita corrispondente alla soglia di scatto. Per ciascuna sede di servizio viene stabilito il numero teorico di giorni di cui si dovrebbe anticipare la data d'effetto per ottenere questa corrispondenza di perdita.

Su tale base, le date d'effetto sono fissate:

— al primo giorno del mese per tutte le sedi di servizio la cui data teorica cade tra il 22 del mese precedente e il 6 del mese considerato,

— e al 16 del mese per le sedi di servizio la cui data teorica cade entro il 7 e il 21 dello stesso mese.

La data d'effetto non può in nessun caso essere il 1° o il 16 dicembre.

Lo stesso metodo di calcolo è utilizzato per stabilire la data d'effetto dei coefficienti correttori in occasione dell'esame annuale, per evitare eccessive distorsioni d'equivalenza di potere d'acquisto tra diverse sedi di servizio:

— qualora la soglia di sensibilità non sia raggiunta in Belgio, i coefficienti correttori dei paesi che hanno un'inflazione superiore al Belgio sono adeguati in base al tasso d'inflazione ivi rilevato.

Gli adeguamenti intermedi di cui sopra sono defalcati dall'adeguamento annuale delle retribuzioni.

Per tutti i casi d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto, in mancanza di indici comuni disponibili si utilizzano gli indici nazionali dei prezzi al consumo privato; l'allineamento mediante l'indice comune viene operato in occasione dell'esame annuale.

III. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

1. Il metodo di adeguamento delle retribuzioni determinato in virtù della presente decisione è applicabile per dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1981.

2. Sei mesi prima dello scadere del quinto anno, e nonostante l'eventuale applicazione delle disposizioni della sezione II, punto 5, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione del metodo accompagnata da una appropriata proposta, vertente in particolare sul modo di prendere in considerazione la situazione economica e sociale, a partire dal sesto anno.